Comune di Ceraso

Provincia di Salerno

ORDINANZA SINDACALE

N. 020 DEL 15.06.2017

Prot. n. 02912/2017

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E DETENTORI DI CANI

IL SINDACO

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Evidenziata la necessità di prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo mediante l'applicazione delle normative nazionali e regionali in materia.

Evidenziato che al fine di assicurare la pubblica incolumità in materia si intende attuare l'ordinanza ministeriale ed in particolare gli obblighi in materia di condotta dei cani, mediante l'applicazione delle sanzioni pecuniarie quali azioni preventive e deterrenti per l'osservanza delle norme citate.

Preso Atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini.

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano.

Dato Atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata da un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento.

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine.

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti:
il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 detto "Regolamento di Polizia Veterinaria";
l'art. 13 della Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
le Ordinanze del Ministero della Salute del 6 settembre 2013 (pubblicata sulla G.U. n. 209 del 06.09.2013), 6 settembre 2013 (pubblicata sulla G.U. n. 209 del 06.09.2013), del 22 marzo 2011 (pubblicata sulla G.U. n. 110 del 13.05.2011) e del 3 marzo 2009 (pubblicata sulla G.U. n. 68 del 23.03.2009) recanti disposizioni per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani;
la L.R. Campania 24 novembre 2001, n. 16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Viste le norme in materia di tutela del decoro urbano e del patrimonio pubblico introdotte con la Legge n. 94 del 15/07/2009 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ed in particolare l'art. 3 comma 6 per il quale: *"le sanzioni amministrative previste dai regolamenti e dalle ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500,00".*

Vista la legge 689/81 (Gazz. Uff. del 18/12/2010 n. 295) in materia di procedimento per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed in particolare l'art. 16 comma 2 così come modificato dall'ari. 6 bis Legge 125/08 in tema di pagamento in misura ridotta per le violazioni a regolamenti e ordinanze comunali.

Visto l'art 7-bis del T.U.E.L.L. relativo alle misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze degli EE.LL..

Richiamati gli artt. 50-54 di cui al D. Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Rilevata l'esigenza di garantire la pubblica incolumità potenzialmente lesa da erronee modalità di tenuta e conduzione dei cani, se non vengono osservate le prescrizioni dettate dall'Ordinanza del Ministero della salute 06.09.2013, 21.03.2011, 03.03.2009 in materia di "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani".

Rilevate inoltre le esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini, di vigilare e dare concreta attuazione agli adempimenti previsti dalle vigenti normative ed in particolare agli obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e di utilizzo del microchip, mediante l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

Tutto ciò premesso;

ORDINA

Art. 1 - Obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e adempimenti

E' vietato abbandonare animali sul territorio Comunale.
E' imposto l'obbligo ai proprietari dei cani di provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina presso il competente servizio A.S.L. entro 60 giorni dalla nascita o dal possesso del cane.
E' imposto l'obbligo di apporre al cane un codice di riconoscimento mediante microchip come disposto dall'art. 4 della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

Art. 2 - Custodia dei cani

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di altre persone cittadini, in particolare:

- i cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici rurali - la cui presenza deve essere segnalata all'esterno - non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.
- i cani da guardia a luoghi e locali privati aperti o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi - la cui presenza deve essere segnalata all'esterno - possono essere tenuti senza museruola soltanto se siano custoditi in appositi spazi recintati di almeno 8.00 mq. per ogni animale adulto o, in casi particolari, legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 5,00 metri, in maniera che sia garantita la sicurezza dei terzi, e che gli animali siano custoditi in modo da non recare danno alle persone e ad occasionali visitatori.

Art. 3 - Conduzione dei cani

I proprietari e i conduttori di cani devono osservare i seguenti divieti e obblighi:

- l'obbligo di utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti per le pubbliche vie, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.
- l'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità Competenti. Si fa deroga a tale obbligo per i cani di piccola taglia e di.

Art. 4 - Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico divieto di accesso ai cani :

- di munirsi di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali, con l'obbligo di esibire la medesima su richiesta degli organi di vigilanza;
- di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti se esistenti in zona, chiuse in idoneo contenitore, altrimenti smaltite secondo le vigenti prescrizioni comunali.

Art. 5 - Deroghe

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia e a conduzione delle greggi.

Art. 6 - Altri divieti

E' sempre vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali contrari alla loro natura biologica e sociale ed alla normativa vigente in materia o catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalle Autorità competenti.

Art. 7 – Sanzioni

Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie, in conformità alle previsioni di cui all'art. 7 bis del T.U. EE.LL. il quale consente che gli importi delle sanzioni in argomento siano compresi entro il minimo di € 25,00 ed il massimo di € 500,00:

Infrazioni riscontrabili	Contestazione	Importo sanzione minima
Assenza di paletta igienica ovvero mancata raccolta delle deiezioni anche in presenza di paletta igienica	Violazione art. 2 comma 4 O.M. 03.03.2009	€. 100,00
Cane lasciato libero, senza custodia	Violazione art. 672 C.P. Violazione art. 1 O.M. 03.03.2009	€. 100,00
Cane impegnativo condotto da persone inesperte	Violazione art. 672 C.P. Violazione art. 1 O.M. 03.03.2009	€. 100,00
Cane impegnativo condotto senza museruola ove prevista	Violazione art. 672 C.P. Violazione art. 1 O.M. 03.03.2009	€. 100,00
Cane condotto senza guinzaglio o guinzaglio superiore di m. 1,5	Violazione art. 672 C.P. Violazione art. 1 O.M. 03.03.2009	€. 100,00
Mancata iscrizione all'anagrafe canina e/o assenza di microchip	Violazione art. 4 – 17.5 L.R. n. 16/2001	€. 154,93

Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente.

Art. 8 - Sanzioni Accessorie

Nei casi di comprovata necessità, gli organi di vigilanza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, procedono al sequestro degli animali ai fini della confisca ed al ricovero presso strutture pubbliche, anche se gestite da Associazioni animaliste. Ove non vi sia disponibilità di queste ultime, il ricovero potrà avvenire presso strutture private, e ogni onere di custodia verrà posto a carico dal proprietario. Il sequestro si applica conformemente al disposto di cui alla L. 24/11/1981 n. 689 e di cui al capo II del D.P.R. 22/0/1982 n. 571.
Qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad un'ulteriore sanzione amministrativa da Euro 100,00 (cento/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).

Art. 9 - Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni (art. 16 L. n. 689/81), nella misura della metà del minimo, da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento. L'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l' improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

Art. 10 - Modalità di pagamento e ricorso

Per quanto di competenza del Comune di Ceraso il pagamento dovrà avvenire tramite versamento su conto postale n° 15081847 intestato a "Comune di Ceraso – Servizio Tesoreria" con causale "Violazione Ordinanza n. 20/2017 Obblighi Proprietari e Detentori di Cani".
Il pagamento del verbale pregiudica la possibilità di proporre successivamente ricorso.
Qualora non venisse effettuato il pagamento in misura ridotta, i trasgressori possono presentare al competente ufficio ambiente, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, scritti difensivi e chiedere di essere sentiti dall'organo competente, che una volta esaminati i documenti e sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, determina con Ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, altrimenti emette Ordinanza dirigenziale motivata di archiviazione.
Avverso le Ordinanze - ingiunzioni gli interessati possono proporre opposizione (ricorso) al Giudice di Pace entro 30 giorni, dalla data di notificazione delle ordinanze medesime.
L'opposizione si propone con ricorso in carta semplice che può essere redatto anche personalmente dall'interessato al quale deve essere allegata l'Ordinanza - Ingiunzione notificata.
In caso di mancato pagamento nei termini di legge, si procederà alla riscossione secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981.

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia resa immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune di Ceraso all'indirizzo www.comune.ceraso.sa.it.
Avverso la stessa può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Il Sindaco
Maione

Comune di Ceraso (Sa)